

CITTA' DI GOITO

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ED ASSIMILATI**

INDICE GENERALE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore

Art. 3. Istituzione della tariffa

Art. 4. Soggetti passivi e presupposto della tariffa

Art. 5. Determinazione della tariffa

Art. 6. Articolazione della tariffa

Art. 7. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Art. 8. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

Art. 9. Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

Art. 10. Agevolazioni e coefficienti di riduzione

Art. 11. Piano finanziario

Art. 12. Attivazione del servizio

Art. 13. Esclusioni

Art. 14. Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico

Art. 15. Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa

Art. 16. Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa

Art. 17. Inizio e cessazione dell'occupazione o conduzione

Art. 18. Tariffe per particolari condizioni d'uso

Art. 19. Deliberazione di tariffa

Art. 20. Denunce

Art. 21. Applicazione e riscossione della tariffa

Art. 22. Poteri del soggetto gestore del servizio

Art. 23. Tariffa giornaliera di smaltimento

Art. 24. Manifestazioni ed eventi

Art. 25. Accertamenti

Art. 26. Rimborsi

Art. 27. Riscossioni e conguagli

Art. 28. Rinvio ed altre disposizioni di legge

Art. 29. Disposizioni transitorie e finali

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n.22 e successive modificazioni e integrazioni e dal DPR 27.4.1999 N.158. Lo stesso stabilisce condizioni, modalità ed obblighi per l'applicazione della tariffa nonché le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempienza. Esso è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 22/97 e successive modificazioni oltre che dal regolamento comunale previsto dall'art. 21, comma 2, del predetto decreto legislativo.

2. Il gestore del servizio, a cui è stata affidata l'intera gestione del ciclo dei rifiuti urbani, è attualmente individuato in S.I.E.M. Spa.

Art. 3 Istituzione della tariffa

1. La tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani è istituita sulla base del comma 2 dell'art. 49 del dlgs. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art.2 del dpr. 158/99. Tale tariffa dovrà coprire tutti i costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, compresa la pulizia delle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.

2. La tariffa è applicata dal 01.01.2003 e sostituisce, dalla stessa data, l'applicazione della T.A.R.SU.

3. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore, ai sensi dell'art. 49 comma 9 e 13 del Dlgs.22/97.

Art. 4 Soggetti passivi e presupposto della tariffa

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenze dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

3. Le aree scoperte soggette a tariffa sono:

- quelle operative delle utenze non domestiche;
- quelle su cui sono svolte attività autonome;
- il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.

4. L'occupazione o la conduzione di un locale si ha con l'attivazione di uno solo dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.

5. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica.

6. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5 Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata secondo il regolamento approvato con DPR 27.4.1999 N.158. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle

condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali.

2. La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al dpr 27.4.99 n. 158.

3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

4. In relazione al piano finanziario degli interventi al servizio predisposto dall'Ente gestore, l'organo comunale competente entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente le tariffe per le singole utenze, per la parte fissa e per la parte variabile.

Art. 6 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D. lgs. 5.2. 97 n. 22.

Art. 7 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata

tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi.

2. La tabella n. 1 a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 indica i coefficienti KA che sono utilizzati per la determinazione della parte fissa.

3. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/99.

4. Il soggetto gestore, per il calcolo annuale della tariffa, fa riferimento alle risultanze anagrafiche. La variazione, nel corso dell'anno, dei componenti il nucleo familiare determina l'incremento o l'abbuono della tariffa a decorrere dalla data della variazione anagrafica.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. Dal numero complessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultino ricoverati presso case di cura o di riposo; tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione.

6. Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio anagrafe dovrà comunicare al soggetto gestore, entro il 10 di ogni mese, i dati relativi alle nascite, ai matrimoni e ai decessi e ai cambi di residenza avvenuti nel corso del mese precedente.

7. Gli utenti non residenti hanno l'obbligo di denunciare le complete generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito al successivo art. 20

del presente regolamento. In assenza di tale adempimento non è applicabile all'utenza la riduzione della tariffa stabilita dall'art 18. In questo caso inoltre, il numero dei componenti il nucleo familiare cui si farà riferimento per la determinazione della parte fissa della tariffa sarà quello massimo previsto dalla tabella 1.a dell'allegato n.1 al D.P.R. 158 DEL 27.4.1999.

8. L'obbligo di presentazione della denuncia di variazione in relazione al numero degli occupanti, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.

9. Per le unità immobiliari, adibite ad utenza domestica, in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, l'utente è tenuto a presentare apposita autocertificazione che attesti in quali locali viene svolta tale attività per consentire l'applicazione della tariffa in modo corretto.

Art. 8 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il soggetto gestore organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi si applica un criterio presuntivo, prendendo a riferimento, per ogni singola tipologia di attività, la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 9 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla attività principale in essi svolta, come segue:

- 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 cinematografi e teatri
- 3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 stabilimenti balneari
- 6 esposizioni, autosaloni
- 7 alberghi con ristoranti
- 8 alberghi senza ristoranti
- 9 case di cura e riposo
- 10 ospedali
- 11 uffici, agenzie, studi professionali
- 12 banche e istituti di credito
- 13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 banchi di mercato beni durevoli
- 17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto

- 20 attività industriali con capannoni di produzione
- 21 attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 mense, birrerie, hamburgerie
- 24 bar, caffè, pasticceria
- 25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 ipermercati di generi misti
- 29 banchi di mercato genere alimentari
- 30 discoteche, night club

2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia. Inoltre, in sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, l'organo competente può individuare, all'interno delle categorie sopra elencate, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, etc...).

Art. 10 Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. lgs. 22/97, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze domestiche in materia di conferimento a raccolta differenziata. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata, così come previsto dal successivo art. 18.

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, così come previsto dal successivo art. 18.

3. Il Comune determina coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente presenti o attive sul proprio territorio, così come previsto dal successivo art. 18.

Art. 11 Piano finanziario

1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, l'Ente gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del Dpr 158/1999.

2. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8 del D. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

3. Sulla base del piano finanziario il Comune, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente la tariffa nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 1999. N. 158.

Art. 12 Attivazione del servizio

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi punti di raccolta si stabilisce quanto segue:

a) Nel regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità d'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni, con indicazione, secondo i singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

b) Gli occupanti o detentori di insediamenti produttivi comunque situati fuori dalle zone servite, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di Nettezza Urbana conferendo i rifiuti nei contenitori vicini;

c) L'utente comunque esterno dalle precitate zone servite ma messo nelle condizioni di poter beneficiare pienamente del servizio, (la raccolta risulta agevole in quanto il percorso effettuato dai mezzi T.E.A., garantisce comunque il servizio) non avrà diritto ad alcuna riduzione tariffaria;

d) Se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede gli 800 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, è dovuta solo la quota fissa della tariffa.

e) La distanza indicata al punto d) va determinata dal punto di accesso alla pubblica via.

f) L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 13 Esclusioni

1. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde né quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa.

2. Non sono soggetti alla tariffa:

a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;

b) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;

c) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;

d) le cantine, i ripostigli, soffitte delle abitazioni per la parte con altezza inferiore a m.1,5;

e) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate e prive di allacciamenti ai pubblici servizi, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate;

f) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e privi di allacciamenti ai pubblici servizi.

g) le unità immobiliari inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza.

h) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

i) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

Le circostanze di cui ai precedenti punti e), f) e g) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso di ristrutturazione di locali, che comporta il temporaneo non utilizzo da parte del nucleo familiare occupante, allo stesso è fatto obbligo di denunciare i nuovi locali occupati pena la perdita del beneficio all'esclusione dalla tariffa.

3. Nella determinazione della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette all'applicazione della tariffa le

porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Ai fini dell'applicazione dell'intera tariffa a carico degli esercenti la distribuzione dei carburanti, sono escluse dalla superficie assoggettabile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, incluse le aree di parcheggio;
- le aree scoperte adibite a verde.

5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6. I locali di cui ai commi precedenti devono comunque essere dichiarati al Gestore per consentire l'eventuale controllo.

Art. 14 Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico

1. Il Comune, su indicazione del Servizio Assistenza, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere.

2. L'esonero totale o parziale è accordato in base a certificazione rilasciata dal settore Servizi Sociali, attestante la sopraindicata circostanza, sentita la Commissione Comunale Servizi Sociali.

3. La concessione delle predette agevolazioni sarà in ogni caso limitata ai locali direttamente abitati, con l'esclusione di quelli subaffittati.

4. I soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra, verranno comunicati annualmente da parte dei Servizi Sociali al soggetto gestore.

Art. 15 Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa

1. La superficie di riferimento viene così misurata:

- per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
- per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
- la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente inferiore o superiore a 0,50 mq.
- la superficie coperta è computabile solo se l'altezza utile è superiore a cm. 150.

Art. 16 Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducano i locali o le aree scoperte di cui all'art. 15 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree

scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori. Questi ultimi restano obbligati alla denuncia di ogni variazione riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Il soggetto gestore del servizio può richiedere al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali in multiproprietà.

5. Nel caso di locali utilizzati per periodi inferiori all'anno, i proprietari sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa.

6. Per i locali e le aree scoperte utilizzati dal Comune la tariffa fa carico al Comune stesso; le relative somme sono finanziate nel bilancio comunale e versate dal Comune al gestore del servizio.

Art. 17 Inizio e cessazione dell'occupazione o conduzione

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.

2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dalla data in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. La variazione, nel corso dell'anno, dei componenti il nucleo familiare determina l'incremento o l'abbuono della tariffa a decorrere dalla data della variazione anagrafica.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata

assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.

6. Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità, diverse da quelle previste dal successivo articolo 18, imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie, producono i loro effetti, ai fini dall'applicazione della tariffa dalla data in cui si sono verificate le variazioni stesse.

7. Alle variazioni di assoggettabilità di cui sopra sono da comprendersi anche quelle conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal precedente art. 13 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati

Art. 18 Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La sola parte variabile della tariffa è ridotta del 33% nel caso di:

a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune di Goito, per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:

-vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 90 giorni;

-tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;

-detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che

nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

c) nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale (iscritto AIRE). La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a).

2. Ferma restando la copertura integrale di costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste alle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.

In particolare:

a) per favorire il compostaggio domestico è prevista una riduzione pari al 15% sulla parte variabile della tariffa, sia nel caso che il nucleo familiare effettui il compostaggio domestico con compostore di propria ed esclusiva proprietà, sia con compostore assegnato in modo gratuito, sia con lettiera autocostruita;

b) per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo. A questo proposito, si stabilisce che:

- la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria;

- nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio, avviati al recupero.

3. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

4. Su richiesta dell'ente gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare idonea documentazione comprovante l'avvenuto recupero dei rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali (pericolosi e non) qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o comunque risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie esonerata è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali sotto indicate delle seguenti attività:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	% RIDUZIONE
-autocarrozzerie	45%
-lavanderie a secco e tintorie	25%
-autofficine, elettrauto, gommisti	40%
-tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie incisioni, vetrerie	25%
-attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili)	45%
-laboratori di analisi, radiologici, fotografici,ambulatori dentistici, odontotecnici, medici	30%
-caseifici e cantine vinicole	50%

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel precedente articolo, si fa ricorso a criteri analogia.

6. Al fine dell'applicazione delle agevolazioni previste per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre all'ente gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

7. Sono soggette al pagamento della sola parte fissa di tariffa:

- a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune che corrispondono già la parte variabile della tariffa per l'abitazione di residenza;
- b) abitazione dotate di allacciamenti alle utenze primarie (gas, luce e acqua) con unico occupante residente e degente presso Istituti Ospedalieri e Case di Riposo.

8. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi, si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno e decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

9. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti commi: in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

Art. 19 Deliberazione di tariffa

1. Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione l'organo comunale competente delibera, annualmente, le tariffe per ogni tipologia di utenza. Le suddette tariffe entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 20 Denunce

1. I soggetti di cui all' art. 4 devono presentare al gestore del servizio, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune. La denuncia può essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e messi a disposizione dell'utenza sia in sede centrale T.E.A. a Mantova, sia nell'Ufficio T.E.A. distaccato presso la sede Municipale.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o conducono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione. Nel caso di utenze non domestiche, la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione della partita IVA e/o codice fiscale, della denominazione e relativo

scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, società ed altre organizzazioni, del codice fiscale ed elementi identificativi dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, nonché della sede principale, legale o effettiva, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. Il soggetto gestore del servizio deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. Il soggetto gestore del servizio può richiedere, in allegato alla denuncia originaria o di variazione, copia della planimetria catastale al fine dell'individuazione esatta dei locali ed aree occupati e per il corretto calcolo della superficie assoggettata.

7. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza degli utenti, i moduli per la presentazione della denuncia potranno essere ritirati anche presso il servizio anagrafe in occasione degli adempimenti anagrafici relativi al cambio di residenza. La denuncia di cui ai commi 1 e 2 dovrà comunque essere presentata al gestore del servizio. Gli altri uffici comunali, (servizio attività produttive, servizio urbanistica) in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto e consegnare i moduli per la denuncia, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1. anche in assenza di detto invito.

8. Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere al gestore, mensilmente, copia o elenchi:

- delle autorizzazioni per occupazioni di suoli od aree pubbliche (Uffici di Polizia Municipale, Attività Produttive e Cultura secondo le proprie competenze);
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree (Ufficio Urbanistica);
- dei provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti (Uffici Attività Produttive e Polizia Municipale).

Art. 21 Applicazione e riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal soggetto gestore del servizio nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di servizio stipulato con il Comune.

Art. 22 Poteri del soggetto gestore del servizio

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura

delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, il soggetto gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 23 Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o conducono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.

3. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggior analogia.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, all'atto dell'occupazione, con le modalità stabilite dal soggetto gestore.

5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penali eventualmente dovute.

6. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le penali, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

7. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione al gestore.

8. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a €. 3,00.

Art. 24 Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e/o locali, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio culturali e del tempo libero, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione della natura della manifestazione, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti fra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio. L'importo della tariffa sarà calcolato forfetariamente secondo accordi specifici stabiliti dai due contraenti.

Art. 25 Accertamenti

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa, disponendo con proprio personale controlli sul territorio a cadenze trimestrali. Inoltre il gestore effettuerà controlli dei dati dichiarati in denuncia incrociandoli con i dati pervenuti dagli Uffici Comunali.

2. Qualora, a seguito degli ordinari controlli il gestore individuasse soggetti evasori, egli dovrà segnalarne trimestralmente i relativi nominativi,

specificandone la data di occupazione dei locali, onde consentire il recupero degli anni precedenti il 2003 a cura dell'Ufficio Tributi.

3. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, e alle eventuali penali comunicando annualmente all'Ufficio Tributi i nominativi dei soggetti evasori ed i relativi introiti.

4. Gli atti di cui al comma 2, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'Ufficio al quale richiedere informazioni e l'indicazione delle norme regolamentari e/o di legge violate. Gli atti devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche.

5. Gli atti di cui al precedente comma devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso, le modalità ed il relativo termine di decadenza.

6. In caso di omesso, tardivo o parziale pagamento, il soggetto gestore provvede al recupero del credito applicando un saggio di interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, maggiorato di 7 punti percentuali.

Art. 26 Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, il gestore del servizio dispone il rimborso della tariffa entro novanta giorni dalla richiesta da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.

Art. 27 Riscossioni e conguagli.

1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalla convenzione.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dal soggetto gestore.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. Il soggetto gestore provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Art. 28 Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.

Art. 29 Disposizioni transitorie e finali

1. Dal 1° gennaio 2003, è soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 31 dicembre 2002, continuano ad essere effettuati anche successivamente dall'Ufficio Tributi del Comune.

2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2003.

3. Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti della prima applicazione della tariffa.